

La Seconda Commissione ha modificato l'articolo relativo alla norma finanziaria che assorbe gli artt. 11-12-13, per come di seguito indicato.

Art. 11
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio in corso in euro 300.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 4.3.02.05 dello stato di previsione della spesa, capitolo 2233114 che ammontano ad euro 196.000,00 inerente "Spese relative alle attività della Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare" e per i restanti 104.000 euro con le risorse disponibili all'U.P.B. 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio inerente ai "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente".
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa nella U.P.B. 4.3.02.05 dello stato di previsione della spesa. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Per gli anni successivi, si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziare all'UPB 4.3.02.05 dello stato di previsione della spesa.
4. Per la realizzazione dei progetti e interventi previsti dalla presente legge, si provvede mediante l'utilizzazione dei fondi comunitari e nazionali destinati all'emersione del lavoro non regolare e alle politiche attive per l'occupazione, con le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 2.